

CURIA DI BERGAMO

allegato n. 13, 2667 in data 26. V. 2011

**CONTRATTO D'USO D' IMMOBILE A TEMPO PARZIALE
PER ATTIVITÀ SPORTIVA**

Con la presente scrittura privata tra

la Parrocchia di S. Maurizio martire, con sede in Comune di Colzate (BG),
C.F. 81000670166, legalmente rappresentata dal Parroco Gatti Don Mario,
nato a Calcinate il 11/02/1966, a ciò autorizzato con Decreto dell'Ordinario
Diocesano Prot. Gen. n. 2667 in data 26 - 05 - 2011

d'ora in poi indicata come "proprietaria"

e

l'Associazione Sportiva Dilettantistica G. S. Colzatese, con sede in Colzate
(BG) via Marconi n. 5, C.F. 90002580166, legalmente rappresentata dal sig.
Cominelli Angelo, nato a Gazzaniga (BG), il 21/09/1959

d'ora in poi indicata come "utilizzatore"

premesse

- a) che la Parrocchia è proprietaria di un impianto sportivo, costituito da n. 1
campo di calcio sito in Colzate (BG)
via G. Marconi s.n.c., destinato ad attività sportive nell'ambito delle finalità
educative e pastorali dell'oratorio;
- b) che l'Associazione Sportiva Dilettantistica G. S. Colzatese ha chiesto di
poter utilizzare il predetto impianto per alcune ore e per determinati giorni
della settimana per effettuarvi attività sportiva dilettantistica;
- c) che l'Associazione Sportiva Dilettantistica G. S. Colzatese aderisce al
C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) e dichiara di far proprie le indicazioni
contenute nel piano pastorale diocesano;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene e stipula quanto segue

CUNIA DI BERGAMO

allegato e P.G. 2867 In data 26. V. 2011

1. La proprietaria concede a tempo parziale e a titolo gratuito all'utilizzatore, che accetta, l'utilizzo dell'impianto sportivo sito in Colzate (BG) via G. Marconi s.n.c., così identificato catastalmente Foglio 1, mappale 1913 e mappale 1255, nel Comune censuario ed amministrativo di Colzate (BG) e costituito da un campo da calcio come da planimetria allegata, che, sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del contratto.

L'utilizzatore dichiara di aver preso visione dell'immobile in ogni sua parte, di averne constatato il buono stato di conservazione e manutenzione e di averlo trovato del tutto idoneo all'uso pattuito nel presente contratto ed immune da qualsiasi vizio o imperfezione ed in tale stato si obbliga a restituirlo alla scadenza, salvo il normale deterioramento a seguito dell'uso.

2. I giorni e gli orari di utilizzo sono concordati per iscritto tra le parti in apposito calendario, che può essere in ogni momento modificato dalla parti, di comune accordo, sempre per iscritto. Inoltre la proprietaria si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'uso concordato, previo congruo preavviso, per eventuali imprevisti legati alla vita pastorale parrocchiale.

L'uso parziale dell'impianto sportivo avrà la durata di 1 anno (anni uno) a partire dal giorno 1 settembre 2011. Alla scadenza, il presente contratto si interderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo richiesta di restituzione, a mezzo raccomandata A.R. con anticipo di 3 (tre) mesi.

3. L'immobile di cui sopra potrà essere utilizzato dall'utilizzatore esclusivamente per attività sportiva, mantenendo un comportamento

conforme allo spirito educativo-religioso del luogo in cui l'immobile è inserito.

Viene esclusa fin d'ora ogni attività politica, partitica e sindacale.

4. Nessun corrispettivo è dovuto per l'occupazione a tempo parziale dell'immobile.
5. L'utilizzatore potrà, solo previo nulla osta scritto della proprietaria, procedere ad innovazioni e/o miglioramenti.

Alla scadenza del presente contratto l'utilizzatore, che sin d'ora rinuncia a qualsivoglia pretesa su innovazioni, miglioramenti ed addizioni da esso effettuati, dovrà, qualora gli sia richiesto dalla proprietaria, ripristinare lo "status quo ante".

6. L'utilizzatore ha l'obbligo di usare l'immobile con diligenza ed è direttamente responsabile, verso la proprietaria, dei danni causati allo stesso e di quelli causati verso i terzi. A tale scopo si obbliga a stipulare opportuna assicurazione presso Compagnia Assicuratrice di primaria importanza e per un congruo massimale contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile e per responsabilità civile, a proprie spese, e ad esibire la polizza e le ricevute di pagamento dei premi su richiesta della Parrocchia.
7. L'utilizzatore si assume ogni responsabilità civile, penale, amministrativa e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell'immobile concesso in uso.

In particolare si obbliga a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

GIURIA DI BERGAMO

allegato n. 20, 2007 in data 26 V. 2011

Il mancato rilascio anche di una sola delle predette autorizzazioni, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sarà causa di risoluzione del presente contratto.

8. L'utilizzatore si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto viene affidato e consegnato, conformemente a quanto indicato nell'art. 3. Senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per la presente concessione, sono a carico dell'utilizzatore le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l'utilizzo dell'immobile, comprese quelle di riscaldamento e quelle relative alle utenze (a mero titolo esemplificativo: acqua, luce, gas, raccolta rifiuti). L'utilizzatore si obbliga altresì a provvedere alla pulizia dell'impianto, a lasciare ogni giorno in ordine e in buone condizioni i locali, i campi e l'attrezzatura, ad effettuare le riparazioni conseguenti ai danni dallo stesso causati.
9. Si stabilisce espressamente il divieto assoluto per l'utilizzatore di concedere a terzi (in comodato, locazione, o a qualsiasi altro titolo) anche solo parzialmente l'oggetto della presente concessione e di cedere a terzi, a qualunque titolo, il presente contratto.
10. L'inosservanza da parte dell'utilizzatore delle condizioni del presente contratto e in particolare di quelle previste dagli artt. 7, 8 e 9 produrrà la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa dell'utilizzatore.
11. Bollo e tasse di registrazione ed ogni altro onere e gravame fiscale inerenti al presente accordo sono a totale ed esclusivo carico dell'utilizzatore.
12. Le parti stabiliscono fin da ora una somma a titolo di penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'immobile

CURIA DI BERGAMO

allegato a P.Q. 2867 in data 26.V.2011

al termine del contratto, fatto salvo espressamente ed impregiudicato il risarcimento dell'ulteriore danno.

13. Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati acquisiti, nonché ogni comunicazione od avviso, saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla Privacy disciplinata dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. .

Qualunque modifica del presente contratto può aver luogo ed essere approvata solo mediante atto scritto.

Per tutto quanto non specificato ci si attiene alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore.

Allegato c.s.

Letto, confermato e sottoscritto.

Colzate 10/06/2011

La proprietaria

Anna Maria Fatti

L'utilizzatore

Carlo Bigli



Associazione Sportiva Dilettantistica
G.S. COLZATESE
Via Marconi, 5 - 24020 Colzate (BG)
C.F.: 90002580166 - P.I.: 03489490163
e-mail: g.s.colzatese@katamail.com

CUNIA DI BERGAMO

allegato n. P.G. 2067 in data 26.11.2011

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente le clausole di cui ai nn. 1 (stato di conservazione e di manutenzione dell'immobile); 2 (durata e facoltà di sospensione della proprietà); 3 (destinazione); 5 (innovazioni e /o miglioramenti); 6 (responsabilità e copertura assicurativa); 7 (responsabilità); 10 (clausola risolutiva espressa); 11 (oneri fiscali a carico esclusivo dell'utilizzatore); 12) clausola penale e 13) privacy.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Proprietaria _____ 10/06/2011

La proprietaria

Anna Maria

L'utilizzatore

Luigi



Associazione Sportiva Dilettantistica
G.S. COLZATESE
Via Marconi, 5 - 24020 Colzate (BG)
C.F.: 90002580166 - P.I.: 03489490163
e-mail: g.s.colzatese@katamail.com.